

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N. 20 del 04/04/2024

OGGETTO: Art. 258 del d. lgs n. 267/2000 s.m.i. (T.U.E.L.) - procedura semplificata. Debiti fuori bilancio da sentenza [art. 194, lett. a), d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)]. Fasc. n. 202/U - avv. Giovanni MARMINA e avv. Graziella POLITO. Ammissione alla massa passiva e avvio transazione.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **4** del mese di **aprile** alle ore **13:30**, nella sede municipale del Comune di Caulonia (RC), si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia (RC), nominata con d.P.R. del 12/07/2018, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE
Dr.ssa Caterina Paola ROMANÒ	PRESIDENTE	Sì
Dr. Massimiliano PENSABENE	COMPONENTE	Sì
Dr. Filippo POSTORINO	COMPONENTE	Sì

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Caulonia (RC), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che, con d.P.R. in data 12/07/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 20/07/2018, il citato decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: dr.ssa Caterina Paola Romanò, dr. Massimiliano Pensabene e dr. Filippo Postorino;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 23/07/2018, si è regolarmente insediata presso il Comune di Caulonia (RC), così come da delibera n. 1 in pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTA la delibera n. 7 del 10/02/2020, con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia (RC) la proposta di adozione

della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che, con delibera n. 57 in data 06/03/2020, la Giunta Comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata, formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata;

VISTI:

- l'art. 258 del d. lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- comma 2: *"l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)"*; comma 3: *"L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;
- comma 4: *"l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio"*;
- comma 7: *"E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti"*;

- il titolo VIII, capi II e III del d. lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- la Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;

- il d.P.R. n. 378 del 24/08/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni di questo O.S.L.:

- 1- deliberazione n. 9 in data 05/05/2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;
- 2- deliberazione n. 65 in data 08/10/2020 di approvazione schema atto di transazione e rinuncia per la definizione dei crediti chirografari ammessi alla massa passiva;

DATO ATTO che è stato formato l'elenco dei crediti chirografari secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

RICHIAMATA, in questa sede, la deliberazione n. 12/Sez. Aut/2020/QMIG, con cui la Corte dei Conti Sez. delle Autonomie, valorizzando la specificità delle disposizioni degli Enti in dissesto di cui agli art. 250 e seguenti del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), ha riconosciuto che *"Per i debiti fuori*

bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva";

RICHIAMATO l'art. 194 lett. a) del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), avente per oggetto *Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio;*

VISTA la seguente istanza formulata d'Ufficio dalla dr.ssa Serena Agata Grazia Scuderi, n. qu. di responsabile apicale pro-tempore dell'Area Amministrativa del Comune di Caulonia (RC), per l'ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia (RC) pervenuta, tardivamente, a questo O.S.L.:

N. FASC. e N. PROT.	CREDITORE	VOCE	IMPORTO CREDITO RICHIESTO	NOTE	ANNO DI RIFERI MENTO	RESIDUI	
202/U prot. n. 22541 in data 14/11/2023	Avv. Giovanni MARMINA Avv. Graziella POLITO	Spese di giudizio liquidate con sentenza n. 1226/2022 del Giudice di Pace di Locri (RC)	€ 562,96 (c.p.a. e spese comprese)	Condanna alla refusione solidale delle spese di giudizio tra la "So.Ge.R.T. s.p.a." e il Comune di Caulonia (RC)	2017	NO	////////

VISTE le attestazioni rese dai competenti Uffici, ai sensi dell'art. 254, co. 4, d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed agli atti di questa Commissione - segnatamente, nota prot. n. 22541 in data 14/11/2023 resa dalla dr.ssa Serena Agata Grazia Scuderi, n. qu. di responsabile apicale pro-tempore dell'Area Amministrativa del Comune di Caulonia (RC), e nota prot. n. 22645 in data 16/11/2023 resa dalla dr.ssa Clara Mercuri, n. qu. di responsabile apicale dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Caulonia (RC) - con cui è stato attestato per il suddetto credito:

- che trattasi di debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 194, lett. a) del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la fondatezza del credito nell'importo sopra indicato;
- la mancata prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto;
- l'assenza di dati contabili agli atti dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che i sunnominati creditori, nonostante apposita richiesta scritta ai medesimi inoltrata da questa Commissione con lettera prot. n. 255 in data 04/01/2024, non hanno fornito alcuna risposta in merito al fatto di avere rivolto o meno domanda di pagamento delle spese di lite di cui alla sopra citata sentenza n. 1226/2022 del Giudice di Pace di Locri (RC);

VISTE:

- la lettera prot. n. 254 in data 04/01/2024, con la quale questa Commissione ha chiesto alla "So.Ge.R.T. s.p.a." di comunicare se quest'ultima Società, quale obbligata in solido con il Comune di Caulonia (RC), ha già provveduto o meno a liquidare e pagare le spese di lite di cui alla sopra citata sentenza n. 1226/2022 del Giudice di Pace di Locri (RC);
- la lettera prot. n. 6416 del 21/03/2024, con la quale questa Commissione, in considerazione che nessuna risposta è pervenuta in merito a quanto chiesto con la sopra citata lettera prot. n. 254 in data 04/01/2024, ha formalmente comunicato alla "So.Ge.R.T. s.p.a." che, in caso di mancato riscontro entro dieci giorni, tale silenzio sarà inteso quale mancata liquidazione e pagamento da parte della stessa delle suddette spese di lite e che, pertanto, questa Commissione procederà alla corresponsione dell'intero debito portato nella sentenza in parola, con contestuale avvio dell'azione di regresso nei confronti della medesima condebitrice, per l'importo di spettanza;

DATO ATTO che, come attestato dall'Ufficio protocollo del Comune di Caulonia (RC), ad oggi, nessuna risposta al riguardo è pervenuta da parte della "So.Ge.R.T. s.p.a." e che, dunque, tale

silenzio viene inteso quale mancata liquidazione e pagamento da parte della predetta Società delle suddette spese di lite e che, pertanto, questa Commissione può procedere alla corresponsione in favore dei sunnominati creditori dell'intero debito portato nella sentenza in parola, con contestuale avvio dell'azione di regresso nei confronti della medesima condebitrice, per l'importo di spettanza;

RITENUTO, pertanto, trattandosi di sentenza in cui condannati in solido alla refusione delle spese di giudizio sono la "So.Ge.R.T. s.p.a." ed il Comune di Caulonia (RC), di procedere ad ammettere alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia (RC) il suddetto credito nella misura pari ad euro € 562,96 (c.p.a. e spese comprese), disponendo che il responsabile apicale dell'Area Amministrativa del Comune di Caulonia (RC) avvii, immediatamente, la prescritta procedura per il recupero della quota parte nei confronti della "So.Ge.R.T. s.p.a." quale condebitrice obbligata in solido, con riversamento della somma recuperata nella contabilità di questo dissesto;

RILEVATO che, in relazione all'orientamento della Corte dei Conti sopra richiamato, i crediti di cui sopra sono ammissibili alla massa passiva del dissesto del Comune di Caulonia (RC) assoggettandoli alla procedura di transazione, di cui all'art. 258, c. 3, del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in ragione dell'annualità in cui il debito è sorto, giusta deliberazioni n. 7/2020, n. 9/2020 e n. 65/2020 di questo O.S.L.;

CONSIDERATO che l'Organo Straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di autonoma partita I.v.a. e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente anche ai fini delle ritenute di legge (assistenziali, previdenziali e fiscali);

Con voti unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di **ammettere** alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia (RC) il debito fuori bilancio, ex art. 194, lett a) del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), di cui alle istanze di seguito indicate, assoggettando i relativi crediti alla procedura di transazione, di cui all'art. 258, c. 3, del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nella percentuale ivi specificata e determinata in ragione della annualità in cui il debito è sorto, giuste deliberazioni n. 7/2020, n. 9/2020 e n. 65/2020 di questo O.S.L.:

N. FASC. e N. PROTOCOLLO	CREDITORE	VOCE	CREDITO ATTESTATO DAGLI UFFICI	ATTESTAZIONI D'UFFICIO	NOTE	ANNO DI RIFERIMENTO	%	CREDITO ASSOGGETTATO ALLA PROCEDURA DI TRANSAZIONE
202/U prot. n. 22541 in data 14/11/2023	Avv. Giovanni MARMINA Avv. Graziella POLITO	Spese di giudizio liquidate con sentenza n. 1226/2022 del Giudice di Pace di Locri (RC)	€ 562,96 (c.p.a. e spese comprese)	- prot. n. 22541 in data 14/11/2023; - prot. n. 22645 in data 16/11/2023;	Condanna alla refusione solidale delle spese di giudizio tra la "So.Ge.R.T. s.p.a." e il Comune di Caulonia (RC)	2017	40%	€ 224,82 (c.p.a. e spese comprese)

3. Di **disporre**, con riferimento alla sopra citata sentenza n. 1226/2022 del Giudice di Pace di Locri (RC), nel cui giudizio risultano condannati in solido alla refusione delle spese di giudizio la "So.Ge.R.T. s.p.a." e il Comune di Caulonia (RC), che il responsabile apicale dell'Area Amministrativa del Comune di Caulonia (RC) avvii, immediatamente, la prescritta procedura per il recupero della quota parte nei confronti della "So.Ge.R.T. s.p.a." quale condebitrice

obbligata in solido, con riversamento della somma recuperata nella contabilità di questo dissesto;

4. Di **disporre** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, c. 6, del D.P.R. n. 378/1993, sia pubblicata a cura dell'Ufficio Pubblicazione del Comune di Caulonia (RC), all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente stesso nell'apposita Sezione dedicata agli atti ed avvisi dell'O.S.L.;
5. Di **notificare** copia del presente atto:
 - a ciascuno dei sunnominati creditori;
 - al responsabile apicale dell'Area Amministrativa del Comune di Caulonia (RC), in ordine a quanto disposto al precedente punto 3;
 - alla "So.Ge.R.T. s.p.a.".

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 38/2011, convertito con la l. n. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

F.to DR FILIPPO POSTORINO

Il Presidente

F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO

Prot. 4287 del 04 APR. 2024

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Data....04 APR. 2024

Il Messo Comunale

Luigi Rebb

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 04 APR. 2024



IL PRESIDENTE
Dr Caterina Paola Romanò